

CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER I MEDIATORI

Questo Codice di condotta definisce una serie di principi ai quali i singoli mediatori possono decidere di impegnarsi volontariamente, sotto la propria responsabilità. Esso è destinato ad essere applicabile a tutti i tipi di mediazione in materia civile e commerciale. Gli organismi che forniscono servizi di mediazione possono anche costituirsi come committenti richiedendo azioni di mediazione sotto l'egidia della loro organizzazione che deve rispettare il codice. Le organizzazioni hanno la possibilità di fornire informazioni sulle misure che essi intendono prendere affinché il codice venga rispettato dai singoli mediatori come ad esempio tramite formazione, valutazione e monitoraggio. Per l'applicazione del Codice la mediazione è definita come qualsiasi procedimento qualora due o più parti contraenti concordano la nomina di un terzo - qui di seguito "il Mediatore" – per aiutare le parti per risolvere una controversia raggiungendo un accordo senza aggiudicazione e indipendentemente dal modo in cui tale processo può essere chiamato o a cui comunemente si riferisce in ogni Stato Membro. L'adesione al Codice è senza pregiudizio verso la legislazione nazionale o le norme che regolano le singole professioni. Gli organismi che forniscono servizi di intermediazione potrebbero desiderare di sviluppare più dettagliati codici adeguati al loro contesto specifico o ai tipi di servizi di mediazione che essi offrono, nonché con riguardo ai settori specifici quali mediazioni familiari o dei consumatori.

1. COMPETENZE E NOMINA DEI MEDIATORI

1.1 Competenza

I Mediatori saranno competenti e preparati nel processo della mediazione. Tra i fattori importanti ci sarà un'adeguata formazione ed un continuo aggiornamento sulla pratica e lo sviluppo delle abilità di mediazione, avendo riguardo di qualsiasi modello rilevante o schema di accreditamento.

1.2 Nomina

Il Mediatore si consulta con le parti circa le date più adatte in cui la mediazione può avere luogo. Il Mediatore deve tener conto della sua preparazione e competenza a condurre la mediazione prima di accettare la nomina e, su richiesta, divulgare tali informazioni alle parti.

1.3 Pubblicità/promozione dei servizi del Mediatore

I Mediatori possono promuovere la loro attività in modo professionale, veritiero e dignitoso.

2 INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ

2.1 Indipendenza e neutralità

Il Mediatore non deve agire o, dopo avere iniziato a farlo, continuare ad agire prima di avere chiarito alcune circostanze che possono, o possono essere considerate, influenzare la sua indipendenza o un conflitto di interessi. Il dovere di divulgare tali notizie è un obbligo permanente durante tutto il processo.

Tali condizioni comprenderanno

- qualsiasi relazione personale o di affari con una delle parti,
- qualsiasi interesse finanziario, diretto o indiretto, in conseguenza della mediazione o
- il Mediatore, o un membro della sua azienda, nel caso in cui fosse già stato mediatore di una della due parti può continuare la mediazione assicurando che sarà capace di portare avanti la stessa con piena indipendenza e neutralità in modo da garantire piena imparzialità sempre che le parti acconsentano.

2.2 Imparzialità

Il Mediatore si comporterà in maniera imparziale in modo da servire equamente le parti nel rispetto del processo di mediazione.

3 L'ACCORDO DI MEDIAZIONE, PROCESSO, PAGAMENTO E ONORARIO

3.1 Procedura

Il Mediatore si impegnerà affinché le parti capiscano le caratteristiche del processo di mediazione ed il ruolo del mediatore e delle parti in essa.

Il Mediatore si assicurerà che prima dell'inizio della mediazione le parti abbiano capito ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione incluso, in particolare, qualsiasi provvedimento applicabile collegato agli obblighi di riservatezza nei riguardi del mediatore e delle parti.

L'accordo di mediazione, se richiesto, potrebbe essere scritto.

Il Mediatore condurrà le operazioni in maniera appropriata, tenendo conto delle circostanze del caso, includendo possibili disequilibri di potere ed il ruolo della legge, qualsiasi desiderio le parti possano esternare e la necessità di un'immediata transazione della disputa. Le parti saranno libere di essere d'accordo con il mediatore o, altrimenti, contraddirlo.

Il Mediatore, se lo riterrà opportuno, ascolterà le parti separatamente.

3.2 Imparzialità del processo

Il Mediatore si assicurerà che entrambe le parti avranno adeguate opportunità di essere coinvolte nel processo. Il Mediatore, se lo ritiene opportuno, informerà le parti, e può terminare la mediazione se:

- una transazione che sta per raggiungersi per il Mediatore appaia costringitiva o illegale, avendo riguardo alle circostanze del caso ed alla competenza che ha il Mediatore di riuscire a migliorarlo, o

- il Mediatore considera che continuando la mediazione è improbabile raggiungere un accordo.

3.3 La fine del processo

Il Mediatore prenderà tutte le appropriate misure per assicurarsi che ogni incomprendimento sia chiarita da tutte le parti attraverso la conoscenza ed il consenso informato, e che entrambe le parti capiscano i termini dell'accordo. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza dare giustificazioni.

Il Mediatore può, se richiesto dalle parti ed entro i limiti della sua competenza, informare le parti su come possono formalizzare l'accordo e sulla possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

4 RISERVATEZZA

Il Mediatore manterrà riservate tutte le informazioni, derivate o connesse con la mediazione, compreso il fatto che la mediazione è effettuata o ha avuto luogo senza obblighi di legge o motivi di ordine pubblico. Tutte le informazioni comunicate in fiducia ai mediatori da una delle parti non devono essere riferite alle altre parti senza permesso o se non obbligati dalla legge.